



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2021

FERNANDO H. LLANO ALONSO

## **Transumanesimo, vulnerabilità e dignità umana: il giurista di fronte alle sfide della rivoluzione tecno- logica 4.0**

**ABSTRACT** - The main aim of this article is to present a theoretical alternative to the dominant doctrine of justechnicism (whose postulates are in accordance with the foundations of legal formalism and the normativist view of law). This alternative is embodied in the defense of technological humanism, whose integrative plan makes it possible to reconcile scientific-technological progress with the values and principles of humanist culture that make up the enlightened project of modernity.

**KEYWORDS** - Humanism, Transhumanism, Human Dignity, Vulnerability

FERNANDO H. LLANO ALONSO\*

**Transumanesimo, vulnerabilità e dignità umana:  
il giurista di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica 4.0\*\***

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il volto bifronte del transumanesimo - 3. La disumanizzazione del diritto nell'era digitale - 4. Verso un nuovo corpus iuris digitalis - 5. Un auspicio finale

1. Premessa

L'immagine del mondo classico che abbiamo conosciuto fino ad oggi sembra essere svanita a partire dall'inizio del XXI secolo. Come emerge nel libro postumo di Ulrich Beck<sup>1</sup>, tra le principali minacce che incombono sulla "società del rischio" si trova la fede smodata nel progresso delle tecnoscienze applicate. La rinascita di questo nuovo scientismo del III millennio ha risvegliato un certo ottimismo tecnologico determinista e una fiducia incondizionata nel potere salvifico del progresso illimitato. La ricerca che stanno sviluppando quelli che Beck definisce come i "nuovi crociati della fede tecnologica nel progresso" si propone di combattere con armi tecnologiche e argomentazioni morali i potenziali rischi globali che assediano la società mondiale contemporanea: tra i tanti che si potrebbero menzionare, il cambiamento climatico e le catastrofi naturali che lo accompagnano, la rivoluzione digitale, la nascita e lo sviluppo della genetica medica, o le grandi disuguaglianze socioeconomiche su scala planetaria.

Tuttavia, lungi dal rappresentare un alleato per l'umanità, la diffusione di un ideale scienziato che aspira ad affrancare l'umanità da tutti i mali genera una sensazione illusoria di sollievo nella popolazione mondiale (dal momento che ci esime dalla responsabilità di affrontare i rischi globali e di assumere decisioni che possano fornire risposte appropriate), sebbene questa catarsi sociale si produca a costo di occultarci la vera dimensione della trasformazione della realtà in cui si trovano ormai immersi l'umanità e il pianeta a tutti i livelli.

Per quanto riguarda questa metamorfosi, uno degli ambiti in cui si può constatare in maniera lampante il cambiamento di paradigma che sta affrontando l'umanità, e l'effetto rivoluzionario che esso genera sulla nostra

---

\* Ordinario di Filosofia del Diritto, Università di Siviglia.

\*\* Contributo sottoposto a valutazione anonima.

La traduzione dallo spagnolo è di Michele Zezza.

<sup>1</sup> U. BECK, *The Metamorphosis of the World*, Polity Press, Cambridge, 2016, 62-63.

natura nell'epoca degli effetti secondari, è precisamente lo spazio in cui convergono le tecnoscienze, la biotecnologia e la genetica applicata all'ingegneria e alla medicina. In questo ambito della sperimentazione tecnoscientifica convergono le cosiddette tecnologie emergenti, anche note con l'acronimo "NBIC": *nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie dell'informatica e della comunicazione*.

Nel campo delle nuove tecnologie, ad esempio, si stanno sviluppando a ritmo vertiginoso le tecniche di manipolazione genetica, la selezione genetica degli embrioni attraverso la diagnosi genetica preimpianto (una tecnica innovatrice della riproduzione assistita che secondo molti dei suoi critici lascia aperta la porta a pratiche eugenetiche e la cui pratica è vietata in alcuni paesi europei<sup>2</sup>), e l'applicazione dell'intelligenza artificiale, della cibernetica e della bionica alla medicina o agli sport ad alta intensità.

In questa nuova epoca biotecnologica e digitale il "paradigma umanista" – che considera l'individuo come un fine in se stesso e difende l'inviolabilità della condizione umana e la dignità delle persone in quanto soggetti morali – sta per essere gradualmente sostituito dal "paradigma postumaniista" che, nella sua versione più radicale e utilitarista, propone il superamento dei limiti naturali ricorrendo a mezzi artificiali per raggiungere la perfezione organica e intellettuale della specie umana, arrivando a collocare l'onnipotente *homo excelsior* al di sopra del fallibile *homo patiens* e dell'imperfetto *homo sapiens*<sup>3</sup>. Siffatta prospettiva prende il nome di "transumanesimo".

Il transumanesimo è concepito da uno dei suoi fondatori, Max More, non soltanto come un movimento culturale e intellettuale, ma anche come una materia di studio e, fondamentalmente, come una filosofia di vita. Sebbene possa apparirci ancora come una mera finzione, la condizione postumana a cui si riferisce More prospetta in realtà un fatto futuribile: la possibilità di generare, a partire da una base costituita dagli esseri umani, una nuova specie biomigliorata<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Per uno studio dottrinale di diritto comparato sulla diagnosi genetica preimpianto, si veda: F.H. LLANO ALONSO, *Impacto de la medicina genética en los derechos de las personas con riesgo de transmitir enfermedades incurables: una revisión conceptual y normativa*, in "Ius et Scientia", 2, 2016, 86-103.

<sup>3</sup> J. BALLESTEROS, *Biotecnología, biopolítica y posthumanismo*, in J. BALLESTEROS-E. FERNÁNDEZ (a cargo de), *Biotecnología y posthumanismo*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, 21-46. F.H. LLANO ALONSO, *Homo excelsior. Los límites ético-jurídicos del transhumanismo*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018.

<sup>4</sup> M. MORE, *The Philosophy of Transhumanism*, in M. MORE-N. VITA-MORE (ed. by), *The Transhumanist Reader*, John Wiley & Sons, Inc., Chichester (West Sussex), 2013, 3-17.

L'evoluzione genetica convertirebbe i transumani in autentici esseri superdotati, eternamente giovani, infallibili, praticamente perfetti e immortali. In questo ipotetico *brave new world* del futuro postumano dominato dalla tecnoscienza, costruito sui pilastri della rivoluzione transumanista, convivrebbero gli umani (singolari, vulnerabili e imperfetti), i postumani (seriali, infallibili e perfetti), e i cyborg (esseri al confine tra uomini e macchine). Si tratterebbe indubbiamente, a mio avviso, di un orizzonte crepuscolare per la specie umana, relegata a uno stato di prostrazione e soggezione a causa della propria inferiorità fisica e intellettuale di fronte alle altre specie dei transumani e degli uomini-robot.

Per evitare di arrivare a questo scenario distopico in cui gli individui robotizzati dimenticano il proprio aspetto e la propria essenza umana, vale forse la pena di ricordare i versi che Gabriela Mistral ha scritto nel suo poema "Dos himnos":

*No sabemos qué es lo que hicimos  
para vivir transfigurados<sup>5</sup>.*

## *2. Il volto bifronte del transumanesimo*

Si è soliti affermare che l'era digitale e postmoderna in cui ci troviamo immersi presenta un volto bifronte come quello del dio Giano. Indubbiamente, viviamo in un'epoca paradossale dal momento che, da una parte, il transumanesimo ci prospetta un futuro carico di speranze sulla base di uno sviluppo illimitato, in termini etici e giuridici, della biomedicina e dell'ingegneria genetica nel quale, secondo le sue previsioni, si potrà sradicare la quasi totalità delle malattie che affliggono l'umanità, e ritardare se non addirittura arrestare la sua senescenza; d'altra parte, questo approccio scienziasta difeso dal progetto transumanista attraverso l'utilizzo illimitato delle tecnologie NBIC, della robotica e dell'intelligenza artificiale, presuppone – come ha evidenziato il filosofo morale francese Luc Ferry – il passaggio da un paradigma medico tradizionale, quello del modello terapeutico, che presenta come finalità principale quella di "rimediare", curare le malattie e le patologie, a un modello "superiore", orientato al miglioramento e al "perfezionamento" dell'essere umano<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> G. MISTRAL, *Tala*, Sibila, Sevilla, 2010, 84.

<sup>6</sup> L. FERRY, *La révolution transhumaniste. Comment la technomédecine et l'uberisation du monde vont bouleverser nos vies*, Plon, Paris, 2016, 73-78.

Riguardo all'impatto della medicina genetica sui diritti e sulle libertà dei soggetti vulnerabili (come, ad esempio, gli anziani), appaiono particolarmente ispiratrici le riflessioni formulate dal filosofo tedesco Jürgen Habermas (eminente allievo di Max Horkheimer e Theodor Adorno, che si possono considerare i maggiori rappresentanti della Scuola di Francoforte) in un libro intitolato *Il futuro de la natura umana*<sup>7</sup>, in cui delinea una serie di dilemmi etico-giuridici e di sfide posti dall'ingegneria genetica all'uomo del nostro tempo.

Curiosamente, la forza liberatrice della tecnologia – a partire dalla strumentalizzazione delle cose – finisce per degenerare convertendosi in un incatenamento o, detto altrimenti, in una strumentalizzazione dell'essere umano. Come a suo tempo sottolineò un altro esponente della Scuola di Francoforte come Herbert Marcuse, per evitare che la razionalità tecnologica possa legittimare una qualche forma di dominio o, peggio ancora, promuovere un modello di società razionalmente totalitaria, è necessario rinvenire una sorta di comunicazione tra la natura, l'uomo e la tecnica<sup>8</sup>.

Seguendo questa linea di ragionamento, Habermas ha insistito sulla necessità di individuare un punto di incontro tra il progresso tecnico-scientifico e ciò che egli definisce il "mondo sociale della vita".

In altre parole, Marcuse e Habermas sembrano puntare su una visione più umana della tecnica la cui proposta rappresenta un'alternativa valida tanto per il determinismo tecnologico quanto per il neoscientismo, dal momento che entrambi si fondano su strumenti di dominio e oppressione che comprometterebbero la vita all'interno delle grandi società industriali e post-industriali<sup>9</sup>.

L'ideologia tecnocratica del transumanesimo tecnologico o postumanesimo rappresenta, a mio avviso, una triplice minaccia per le persone più vulnerabili.

Innanzitutto, si propone di sottrarre al dibattito scientifico e politico una serie di questioni che interessano la maggior parte dei cittadini, e che richiederebbero pertanto di essere sottoposte ad un libero dibattito: un

---

<sup>7</sup> J. HABERMAS, *Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?* Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2001. Su questo libro si vedano le interessanti considerazioni svolte da Marina Lalatta Costerbosa: *Il diritto come ragionamento morale. Saggio sul giusnaturalismo contemporaneo e le sue applicazioni bioetiche*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, 163-171.

<sup>8</sup> H. MARCUSE, *One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. Beacon Press Boston (Massachusetts), 1964, 158.

<sup>9</sup> J. HABERMAS, *Technischer Fortschritt und soziale Lebenswelt*, in *Technik und Wissenschaft als "Ideologie"*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1968, 104-118.

confronto aperto che imponga una riflessione, in particolare, sul rischio che i tecnocrati producano una notevole manipolazione ideologica occultando pratiche e interessi che rappresentino un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà.

In secondo luogo, come è emerso ripetutamente all'interno dell'attuale crisi sanitaria causata dal Covid-19, gli argomenti tecnocratici nascondono le proprie fallacie, a seconda delle circostanze, con l'apparenza di verità scientifiche irrefutabili e inesorabili.

Infine, è emblematico il fatto che nella "terra promessa" dai postumanisti non vi sia spazio di fatto per la disabilità, né per la vecchiaia, né per la malattia.

### *3. La disumanizzazione del diritto nell'era digitale*

Riflettendo sul paradigma transumanista, occorre domandarsi quali implicazioni etico-giuridiche potrebbero avere l'intelligenza artificiale e la robotica, in quanto cavalli di battaglia della rivoluzione digitale nell'ambito culturale, accademico e professionale del diritto.

Al fine di poter ottenere una risposta soddisfacente a questa domanda, mi soffermerò in seguito sui rischi che può implicare l'ancora scarsa regolamentazione esistente in materia di intelligenza artificiale giuridica e robotica, così come l'impatto dell'innovazione tecnologica nella pratica del diritto e nel mercato dei servizi giuridici.

Negli ultimi anni è stata avviata una campagna postmoderna di marketing con cui ci si propone di persuadere il pubblico circa i vantaggi della rivoluzione pedagogica, commerciale e scientifico-tecnologica. Questa strategia si basa su alcune parole d'ordine ricorrenti che rappresentano una sorta di insegna pubblicitaria. Di fatto, questi slogan si esprimono con dei sintagmi vuoti che servono sostanzialmente a richiamare una presunta "società della conoscenza", o a raffinare la capacità di "imparare ad imparare", un'espressione che sintetizzerebbe, a sua volta, tutte le competenze e abilità del processo di apprendimento all'interno del libero sviluppo della personalità.

Al di là della ridondanza e dell'artificiosità di queste formule, che cercano soltanto di occultare l'effettiva sostituzione dei contenuti cognitivi con i propri contenitori, è innegabile che questa conoscenza a cui si allude con tale solennità equivalga in realtà all'organizzazione delle discipline, ma non attraverso le lezioni in presenza del docente, bensì – come abbiamo

verificato durante le lezioni *online* e i *webinars* in questi due anni di pandemia – attraverso l'utilizzo di dispositivi elettronici quali videocamere, computer, portatili, tablets e smartphones.

Questi strumenti tendono a relegare il docente nella mera condizione di coordinatore di un gruppo di lavoro, e permettono agli alunni di accedere a piattaforme virtuali in cui si rischia di trovare un'informazione riciclata, spesso in maniera acritica, priva di originalità, e nella maggior parte dei casi selezionata da editori anonimi.

La compressione dello spazio culturale nel campo degli studi universitari ha comportato la sostituzione della vocazione alla crescita della conoscenza e della formazione teorico-dottrinale da parte della logica del pragmatismo e del profitto aziendale. A questo proposito, non è senza significato che, nella maggior parte delle riforme legislative dell'insegnamento universitario attuate nei paesi limitrofi rispetto alla Spagna, tale settore sia stato affidato a ministeri che mettono in relazione la ricerca con la competitività, con l'innovazione e con la scienza di applicazione aziendale, ma non con le scienze sociali o umanistiche. In questo modo, la società della conoscenza e il nuovo orizzonte del sapere ad orientamento imprenditoriale e scientifico-tecnologico non soltanto hanno comportato una rettifica dell'originaria vocazione dell'università in quanto istituzione di servizio pubblico, ma hanno anche determinato il modello del futuro mercato del lavoro, che richiede la riduzione della qualità e della quantità delle materie oggetto di studio da parte degli studenti, al fine di adeguarle alle esigenze di specializzazione e di adattamento dei laureati alle regole variabili del mondo imprenditoriale moderno e globalizzato, come avverte Martha C. Nussbaum<sup>10</sup>.

Con ogni evidenza, le facoltà e i corsi di Giurisprudenza non rappresentano un'eccezione in questo processo di compressione dei contenuti della cultura giuridica generale che si sta producendo nei nuovi piani di studi al fine di implementare le prospettive occupazionali dei loro iscritti.

La tendenza alla specializzazione degli studi giuridici per adattarli alle pressanti domande di un mercato giuridico sempre più globalizzato, caratterizzato dalla liberalizzazione e dalla disgregazione dei servizi giuridici, e che si trova sull'orlo della rivoluzione tecnologica causata dall'intelligenza artificiale, fa sì che ci troviamo di fronte a una manifesta propensione alla *disumanizzazione del diritto*.

Da questo punto di vista, si possono identificare tre cause essenziali che aiutano a comprendere i motivi della perdita della radicale essenza

---

<sup>10</sup> M.C. NUSSBAUM, *Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities*, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)-Woodstock (Oxfordshire, England, UK), 2010, 7.

umana che caratterizza il diritto sin dalle sue origini e che, a mio avviso, possono incidere persino sul suo futuro immediato.

Innanzitutto, la *rinuncia* a studiare il diritto *lato sensu*, ossia la rinuncia a studiarlo nella prospettiva complessa dell'esperienza giuridica, che si compone delle singole discipline giuridiche e di una disciplina complementare rispetto al mondo delle scienze umane come la Filosofia del diritto. Questa circostanza comporta non soltanto la riduzione del diritto, in quanto oggetto privilegiato di studio, a una struttura formale vacua nei termini ontologici della sua natura razionale, ma anche evitare di considerarlo su un piano deontologico, e trascurare le capacità discorsive e argomentative che deve acquisire un buon giurista, le quali rappresentano, d'altra parte, facoltà imprescindibili per lo sviluppo del ragionamento da parte dei giuristi nell'esercizio pratico della propria professione<sup>11</sup>.

In secondo luogo, il fatto di eludere il sostrato umano del diritto comporta inevitabilmente l'*automatizzazione* del giurista. Inoltre, le discipline umanistiche e letterarie (il complesso di saperi che nel Rinascimento ricevevano la denominazione di *studia humanitatis*) costituiscono l'universo culturale che circonda e nutre lo studio delle leggi dalle origini stesse dell'università nel Medioevo. In questi ultimi tempi, come ha segnalato Michele Ciliberto, il lascito dell'Umanesimo ha riacquisito attualità nel momento stesso in cui si è riaperto drammaticamente, a causa delle crisi finanziarie, migratorie e sanitarie degli ultimi due decenni del XXI secolo, il dibattito intorno alla problematicità intrinseca della condizione umana. Questo nuovo umanesimo si interroga su quale sia il ruolo che spetterà all'uomo in questo imminente scenario neotecnologico dominato dall'IA e dalla Robotica che molti considerano rivoluzionario. In ciò risiede il dilemma che ci pone oggi: si può scegliere tra cadere nel disincanto e aspirare all'invenzione di sempre nuove utopie o, detto altrimenti, propendere per il realismo e cercare di contemplare "nuove terre, nuovi cieli", rompendo le barriere della realtà che ci circonda?<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Su questi aspetti fondamentali si vedano le considerazioni svolte nei seguenti scritti: A.E. PÉREZ LUÑO, *Lecciones de Filosofía del Derecho. Presupuestos para una filosofía de la experiencia jurídica*, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política-Mergablum, Sevilla, 1992, 21-26; T. GRECO, *L'orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia*, in B. PASCIUTA-L. LOSCHIAVO (a cura di), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Tre Press, Roma, 2018, 45-68; Th. CASADEI, *Il diritto in azione: significati, funzioni e pratiche*, in V. MARZOCCO – S. ZULLO – Th. CASADEI (a cura di), *La didattica del diritto. Metodi, strumenti e prospettive* (Prefazione di C. FARALLI), Pacini, Pisa, 2019, 89-125.

<sup>12</sup> M. CILIBERTO, *Il nuovo Umanesimo*, Laterza, Bari-Roma, 2017, 64.



In terzo luogo, l'innegabile potere di attrazione esercitato nell'ambito socio-culturale contemporaneo dall'IA è emerso nell'incessante ricerca di nuove strategie di negoziazione e contrattazione a favore di un mercato del lavoro sempre più automatizzato e globalizzato. Indubbiamente, il mondo della pratica professionale del diritto in generale, e quello dell'esercizio della professione forense in particolare, sono stati anch'essi interessati da questa *sublimazione* delle tecnologie emergenti da parte del giurista contemporaneo per quanto attiene alle possibilità offerte dalla *Rivoluzione Tecnologica 4.0* (termine che, tra l'altro, è stato coniato da Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum)<sup>13</sup>.

In linea con questa tendenza filotecnologica dominante all'interno delle professioni giuridiche, uno dei maggiori specialisti nello studio del futuro della professione forense, Richard Susskind, nel suo libro *Tomorrow's Lawyers* aveva già previsto che il mondo del diritto e della pratica forense sarebbero stati interessati da più cambiamenti radicali negli ultimi due decenni che negli ultimi due secoli<sup>14</sup>. Effettivamente, i fatti sembrano avergli dato ragione, dal momento che, come si è potuto verificare negli ultimi anni, allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, all'introduzione dell'IA nell'ambito della prassi giuridica, si sono accompagnati un processo di globalizzazione del mercato dei servizi giuridici che ha determinato la sua progressiva disgregazione (ossia la sua scomposizione in molteplici obiettivi suscettibili di essere automatizzati o realizzati da diversi tipi di professionisti) e il cosiddetto *offshoring* o delocalizzazione di alcuni di questi obiettivi in centri di prestazione di servizi giuridici situati in paesi che si caratterizzano per una manodopera a basso costo e di fatto priva di reali garanzie e tutele sul piano dei diritti del lavoro.

Tuttavia, in contrasto con ciò che potrebbe apparire a prima vista, i cambiamenti vertiginosi che si stanno producendo nell'ambito della produzione giuridica non implicano necessariamente la morte del *Big Law*, quanto piuttosto una riconfigurazione della pratica professionale del diritto e la frammentazione del lavoro all'interno del mercato dei servizi giuridici in una pluralità di funzioni e attività che, a seconda del maggiore o minore grado di difficoltà, richiederanno dall'impiegato di ufficio o dall'assistenza legale un maggiore o minore grado di meccanizzazione e di formazione tecnica specializzata nell'IA giuridica. Pertanto, le mansioni più essenziali – ricerca giuridica, elaborazione di contratti e altri tipi di documenti – saranno maggiormente suscettibili di essere automatizzabili nella misura in cui, in

<sup>13</sup> K. SCHWAB, *The Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum, Geneva, 2016.

<sup>14</sup> R. SUSSKIND, *Tomorrow's Lawyers*, Oxford University Press, Oxford, 2017, xiii.

questo modo, si ridurranno verosimilmente i costi e si aumenterà la precisione e la qualità dei risultati; molte attività di livello intermedio (nelle quali l'esperienza e la conoscenza potrebbero risultare utili ma non necessarie) sarebbero assegnate a assistenti legali supportati da un'adeguata tecnologia (mi riferisco al processo di para-professionalizzazione) o a compagnie di *outsourcing*; infine, alcune funzioni più complicate, che richiederanno un grado sempre maggiore di interdisciplinarietà, saranno affidate a gruppi di specialisti nella coordinazione e nella gestione dei progetti<sup>15</sup>.

In sintesi, come ha osservato José Ignacio Solar Cayón nel suo libro su *La inteligencia artificial jurídica*, gli sviluppi tecnologici stanno consentendo a nuovi soggetti, diversi dagli studi legali, di svolgere determinate funzioni che sinora sono state riservate alla professione forense; d'altra parte, l'introduzione dell'IA nella pratica giuridica ha reso sempre più sfumata la linea di separazione tra informazione e assistenza legale<sup>16</sup>.

Attualmente, qualsiasi utente della rete ha la possibilità di accedere a applicazioni e sistemi di esperti per raccogliere informazioni personalizzate sulla propria situazione legale, motivo per cui si stanno assottigliando sempre di più i confini tra l'amministrazione della giustizia e i singoli cittadini, riducendo parallelamente gli ostacoli per l'auto-rappresentazione<sup>17</sup>.

Per il resto, l'irruzione dell'IA e della robotica nei programmi universitari di formazione giuridica e nell'ambito della pratica professionale del diritto non deve tradursi necessariamente in una ricerca minuziosa e selettiva della conoscenza specialistica, né in una rinuncia alle discipline umanistiche e scientifiche che forniscono allo studente un'ampia cultura giuridica, conoscenze generali e abilità argomentative, strategiche ed emozionali<sup>18</sup>.

Al contrario, come ha affermato Steven Pinker, il loro connubio con la scienza offre alle discipline umanistiche molte possibilità di raggiungere una nuova visione. Il diritto, la filosofia, l'arte, la letteratura sono

---

<sup>15</sup> Per una disamina di questi profili si può vedere, da ultimo, F. COSTANTINI, *Giustizia elettronica e digitalizzazione giudiziale: contesto europeo ed esperienza italiana*, in TH. CASADEI, S. PIETROPAOLI (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters-Kluwer, Cedam giuridica, Padova, 2021, 105-119.

<sup>16</sup> J.I. SOLAR CAYÓN, *La inteligencia artificial jurídica. El impacto de la innovación tecnológica en la práctica del Derecho y el mercado de servicios jurídicos*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2019, 220.

<sup>17</sup> R. SUSSKIND-D. SUSSKIND, *The Future of the Professions. How Technology Will Transform the Work of Human Experts*, Oxford University Press, Oxford, 2015, 69.

<sup>18</sup> R. DE ASÍS, *Robótica, Inteligencia Artificial y Derecho*, in *Revista de Privacidad y Derecho Digital*, 2018/10, 27-77.

espressioni della cultura e creazioni umane che si connettono con la scienza. È importante avere la consapevolezza che la scienza, di per sé, non è sufficiente per raggiungere il progresso e che proprio l'umanesimo può contribuire a distinguere l'autentico progresso dal mero dominio<sup>19</sup>.

Seguendo *La deshumanización del arte* (1925)<sup>20</sup> di José Ortega y Gasset, possiamo considerare questo processo di svuotamento della cultura giuridica generale come una "disumanizzazione del diritto", senza pretendere, utilizzando questo termine, di indurre il lettore ad accettare necessariamente una previsione pessimista rispetto al futuro del diritto. D'altra parte, non possiamo nemmeno accettare, come un fatto ineluttabile, la decadenza del concetto classico del diritto, secondo la definizione che dello stesso hanno fornito i giuristi Celso e Gaio, ossia come "arte del buono e del giusto" (*ars boni et aequi*). Né tantomeno possiamo accettare con rassegnazione la progressiva affermazione di una concezione meccanicista e post-umana del diritto: una sorta di "arte dell'utile e del meccanico" (*ars utilis et mechanicarum*) in cui l'IA giuridica e la robotica più avanzata sostituiscano gradualmente il giurista umano nella costruzione e nell'esercizio del diritto della nuova era digitale e dell'informatica.

Come ci ricordano i coeditori di un manuale oxoniense pubblicato di recente con il titolo "*Law and Humanities*", il diritto ha fatto parte delle discipline umanistiche da sempre, ma forse oggi sono soprattutto i giuristi ad aver più che mai bisogno di recuperare i saperi umanistici<sup>21</sup>.

Ci troviamo pertanto di fronte a una nuova congiuntura giuridica segnata dall'automatizzazione, dalla standardizzazione, dalla disintermediazione e dalla routinizzazione nell'esercizio del diritto, la cui causa risiede tanto nello sviluppo e nell'innovazione tecnologica quanto nella prospettiva autopoietica e isolazionista del diritto propugnata dai difensori del giuspositivismo formalista.

Contro questo scenario occorre reagire stimolando una "coscienza tecnologica" che apra la riflessione dei giuristi alle sfide e ai problemi aperti dalle NN.TT. nell'era di internet e della globalizzazione<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> S. PINKER, *Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress*, Penguin Random House UK, London, 2019, 406 ss.

<sup>20</sup> J. ORTEGA Y GASSET, *La deshumanización del arte e ideas sobre la novela* [1925], in *Obras completas* (III), Taurus/Fundación José Ortega y Gasset, Madrid, 2005-2010, 847-916.

<sup>21</sup> S. STERN-M. DEL MAR-B. MEYLER (Editors), *The Oxford Handbook of Law and Humanities*, Oxford University Press, New York, 2020.

<sup>22</sup> Su questo aspetto sono state particolarmente significative le intuizioni di V. FROSINI, *L'uomo artificiale. Etica e diritto nell'era planetaria*, Spirale, Milano, 1986, 34; e di A.E. PÉREZ LUÑO, *Los derechos humanos ante las Nuevas Tecnologías*, in A.E. PÉREZ LUÑO (a cargo de),

La formazione giuridica, fa notare Thomas Casadei, è una forma di educazione alla comprensione della complessità del mondo, della società, delle relazioni tra entità ed esseri umani; l'insegnamento integrale del diritto offre al giurista, tra le altre cose, una capacità di *analisi* e di piena *comprensione* della realtà nelle sue diverse e molteplici dimensioni, nonché la possibilità di contemplare la realtà stessa con uno sguardo critico, proprio come hanno suggerito esplicitamente negli ultimi decenni le teorie critiche del diritto<sup>23</sup>.

Un giurista privo della coscienza critica apportata dallo studio delle discipline giuridiche umanistiche non è soltanto un formalista, ma anche "un cattivo giurista", per dirlo con le parole di Letizia Gianformaggio<sup>24</sup>. Non si può dimenticare, d'altra parte, che l'etica e la filosofia non soltanto accompagnano, ma fanno parte dell'agire quotidiano del giurista, che consiste precisamente nell'interpretare le disposizioni normative; per questo motivo, parafrasando Ronald Dworkin, si potrebbe affermare che il diritto consiste in una pratica sociale di carattere argomentativo, tanto *lato sensu* (inteso come l'interpretazione che del diritto i giuristi producono in astratto) quanto *stricto sensu* (ossia l'interpretazione casuistica che fanno tutti i giudici e gli avvocati all'interno della pratica giuridica, della quale tra l'altro, secondo l'autore nordamericano, fanno parte anche i principi morali)<sup>25</sup>.

Pertanto, come sostiene Aldo Schiavello, l'ermeneutica giuridica genuina non soltanto dimostra il carattere fallace dell'argomento teso a separare la teoria dalla prassi giuridica, ma contribuisce anche a ridurre la distanza tra la *scienza del diritto* (intesa come disciplina umanistica che assume ad oggetto lo studio, l'interpretazione, l'integrazione e la sistematizzazione di un ordinamento giuridico ai fini della corretta applicazione dello stesso) e la *giurisprudenza* (intesa come interpretazione giudiziale del sistema normativo)<sup>26</sup>.

---

*Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos. Consolider-Ingenio 2010 "El Tiempo de los Derechos" (HURI-AGE)*, vol. 4, Tirant lo Blanch, 2014, 15-34.

<sup>23</sup> Th. CASADEI, *Il diritto in azione: significati, funzioni e pratiche*, cit. 90.

<sup>24</sup> L. GIANFORMAGGIO, *Il filosofo del diritto e il diritto positivo* [1991], in *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 2008, 25-40.

<sup>25</sup> R. DWORKIN, *Law's Empire*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1986, ix, 65-68.

<sup>26</sup> A. SCHIAVELLO, *La formazione del giurista contemporaneo*, in *Il Mulino*, 30 aprile 2020 e, più ampiamente, *L'educazione del giurista contemporaneo*, in "Diritto & Questioni pubbliche", 1, 2021, 105-117.

#### 4. Verso un nuovo corpus iuris digitalis

Per quanto riguarda la sublimazione dell'IA nella società delle NN.TT. dobbiamo chiederci se il nostro ordinamento giuridico è adatto ad affrontare una realtà in cui non saranno gli uomini a prendere le decisioni in prima istanza; d'altra parte, vale anche la pena di considerare quali sarebbero le potenziali ripercussioni etico-giuridiche e socio-politiche di fronte a questo scenario post-umano in cui le tecnologie NBIC eccedono i limiti naturali delle capacità e dell'intelligenza umana. Da questo punto di vista, avverte Paolo Grossi, in una natura fenomenica priva di esseri umani non c'è posto nemmeno per il diritto<sup>27</sup>.

Il profondo radicamento umano del diritto erano già difese dottrinalmente da alcuni dei grandi giuristi del diritto romano, come Gaio – secondo Alfonso Castro Sáenz “il più famoso e indubbiamente il più influente docente di diritto della storia”<sup>28</sup>, nelle cui *Institutiones* si ordina sistematicamente la parte relativa alle persone rispetto a quella delle cose e delle azioni – o Ermogeniano (giurista della fine del III secolo e dell'inizio del IV secolo d.C.), per il quale “tutto il diritto è stato creato dagli uomini” (“*hominum causa omne ius constitutum*”) (Digesto 1, 5, 2). Così, dall'Antichità sino ai giorni nostri, la condizione umana del diritto è stata legata al paradigma umanista che rappresenta un lascito del razionalismo illuminista della Modernità.

Tuttavia, nell'attuale società del rischio globale – parafrasando ancora Beck – questo paradigma umanista è minacciato da molteplici cause che rimandano al processo di metamorfosi che il mondo sta vivendo<sup>29</sup>.

Una delle cause di questi sconvolgimenti a cui faceva riferimento Beck è la rivoluzione tecnologica, che dispone peraltro di una schiera di proseliti disposti a difendere un programma transumanista (la cui versione più radicale coincide con il postumanesimo) in cui la fallibilità e la vulnerabilità dell'*homo sapiens* sia superata dall'onniscienza e dall'onnipotenza di quello che, in un recente libro, ho definito appunto come “*homo excelsior*”, protagonista di un nuovo mondo dominato dall'IA e dalla robotica avanzata<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Laterza, Bari, 2003, 11.

<sup>28</sup> A. CASTRO SÁENZ, *El arte de enseñar Derecho. Una imagen y su panorámica*, in “*Anales de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia*”, X/2018-2019, 75-142.

<sup>29</sup> U. BECK, *The Metamorphosis of the World*, Polity Press, cit., 63.

<sup>30</sup> F.H. LLANO ALONSO, *Homo excelsior. Los límites ético-jurídicos del transhumanismo*, cit. 25-26.

“Che succederà al diritto quando la tecnica s’impotterà della nascita e della morte degli esseri umani?”, si domanda Natalino Irti nel suo *Il diritto nell’età della tecnica* scritto insieme a Emanuele Severino. Il diritto dell’età della Rivoluzione digitale dovrebbe convertirsi, come sostiene Severino, in uno strumento al servizio della tecnica o, al contrario, dovrebbero essere fissati dei limiti etico-giuridici per evitarne uno sviluppo incontrollato?<sup>31</sup>.

Riguardo alla tendenza utilitaristica che sta prevalendo nel mondo della scienza, della scuola e dell’università, Nuccio Ordine, fine studioso del Rinascimento e di Giordano Bruno, ha previsto che nei prossimi anni sarà necessaria una decisa difesa della cultura in senso lato, cioè della pubblica istruzione, della ricerca scientifica, del sapere dei classici e dei beni culturali che fanno parte del patrimonio e della ricchezza immateriale della nostra società, perché, afferma Ordine, “sabotare la cultura e l’istruzione significa sabotare il futuro dell’umanità”<sup>32</sup>.

La Quarta rivoluzione industriale ha rappresentato indubbiamente uno dei fattori chiave, oltre al cambiamento climatico, la globalizzazione economica, la sovrappopolazione delle megalopoli, la trasformazione del modello familiare tradizionale, le nuove forme di maternità, la sostituzione del paradigma classico umanista ad opera di uno postumanista, ecc., che ci aiutano a comprendere per quale motivo si sia prodotto questo mutamento su scala mondiale. D’altra parte, tale mutamento sarebbe incomprensibile senza il concorso dell’Intelligenza Artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, alle quali va ascritto un potenziale immenso per la società dell’era della tecnica: si pensi, ad esempio, al ruolo di rilievo svolto dalle nuove tecnologie applicate alla medicina durante la pandemia nel tracciamento dei contatti, nello screening o addirittura nella previsione della struttura tridimensionale delle proteine associate al coronavirus; non meno importante è stata l’applicazione delle tecnologie emergenti NBIC tanto nel settore economico e imprenditoriale, attraverso il ricorso al telelavoro o allo sviluppo di Startup, quanto nell’ambito dell’insegnamento e della ricerca, in cui è stato possibile portare avanti le attività in modalità telematica a distanza.

Ora, così come l’IA, la robotica e le tecnologie correlate possiedono un enorme potenziale nel generare opportunità per le imprese e benefici per i cittadini, esse presuppongono, al contempo, un impatto diretto sui nostri

---

<sup>31</sup> N. IRTI-E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*. Laterza, Roma-Bari, 2001.

<sup>32</sup> N. ORDINE, *L’utilità dell’inutile. Manifesto*, con un saggio di Abraham Flexner, Bompiani, Milano, 2013, 160.

diritti e sulle nostre libertà. E questo a tal punto che viene da domandarsi se non si sia realizzata una transizione dall’“età dei diritti”<sup>33</sup> all’“era dei robot”. È innegabile che il progresso scientifico non sempre sia rispettoso nei confronti dell’umanità: da una parte, esso si rivela in grado di liberarla da epidemie e malattie, di migliorarla sul piano genetico e addirittura di avvicinarla all’onniscienza e all’onnipotenza (come del resto auspicato dal transumanesimo tecnologico); d’altra parte, può anche mettere a repentaglio la libertà degli esseri umani in quanto soggetti morali, impoverire la loro vita interiore, aggredire l’invulnerabilità e l’intangibilità degli individui, e addirittura violare la dignità della persona, intesa come soggetto morale.

Nella consapevolezza della necessità di riconoscere e disciplinare l’impatto dell’IA nel sistema dei diritti fondamentali, l’Unione Europea ha assunto una posizione pionieristica nella creazione di un quadro giuridico specifico sull’IA. Da questo punto di vista, il Parlamento europeo ha approvato una importante Risoluzione, il 14 marzo 2017, sulle implicazioni dei macrodati per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e applicazione della legge<sup>34</sup>.

Sembra che all’interno dell’Unione Europea si stia formando un nuovo *corpus iuris digitalis*, che si trova di fronte alla sfida di trarre vantaggio dalle tecnologie dell’IA per acquisire competitività economica e aumentare la prosperità e il benessere dei suoi cittadini, all’interno di un ambiente neotecnologico sicuro e affidabile compatibile con i valori e i principi che ispirano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Va in questa direzione, del resto, la Commissione europea con la sua proposta di Regolamento su un approccio europeo all’IA (primo quadro giuridico mai avuto in materia di IA) che colloca l’Europa in una posizione di oggettivo vantaggio in quanto si trova a svolgere, in questo ambito, un ruolo di guida a livello mondiale. Questa proposta presenta inoltre la finalità di generare fiducia negli utenti delle applicazioni di IA, di stabilire meccanismi di controllo alle sue applicazioni ad alto rischio, di rafforzare la sicurezza, e infine di garantire i diritti delle persone e le finalità delle imprese<sup>35</sup>.

Tra i principali testi e iniziative normative approvati dalle istituzioni dell’Unione Europea che hanno delineato il quadro giuridico comune di

---

<sup>33</sup> Il termine, com’è noto, è stato coniato da NORBERTO BOBBIO ne *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1991.

<sup>34</sup> Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 marzo 2017, sulle implicazioni dei *Big Data* per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto (2016/2225(INI)), parr. 1 e 20.

<sup>35</sup> Proposta di Regolamento su un approccio europeo all’IA, del 21 aprile 2021, COM (2021) 206 finale.

un'etica dell'IA, spiccano in particolare i seguenti: il Regolamento relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati; la Strategia europea in materia di dati, il Libro Bianco sull'IA (che potrebbe considerarsi la *Magna Charta* dell'etica dell'IA); gli Orientamenti etici per un'IA affidabile elaborati dal Gruppo di esperti altamente qualificati in materia di IA; la proposta di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'IA, della robotica e delle tecnologie correlate, con il fine di garantire l'applicazione omogenea in tutta l'UE di questo quadro normativo composto di principi etici applicabili a qualsiasi tecnologia dell'IA.

Nonostante presentino le caratteristiche del *soft law* (inteso come complesso di disposizioni o atti giuridici senza forza vincolante obbligatoria, ma non per questo privi di conseguenze giuridiche o quantomeno di un qualche rilievo giuridico), il merito di questo complesso di documenti sui principi etici dell'IA in quanto tecnologia strategica è quello di poter essere applicata tanto alle imprese quanto ai cittadini e alla società nel suo complesso, sempre qualora sia antropocentrica, etica e sostenibile, e rispetti i diritti e i valori fondamentali<sup>36</sup>.

Sulla base di questo approccio antropocentrico e antropogenico dell'IA, sembra che all'interno dell'UE si stia rafforzando l'esigenza che qualsiasi nuovo quadro normativo per l'IA che preveda obblighi giuridici e principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'IA, la robotica e le tecnologie correlate garantisca che queste tecnologie emergenti si adattino alle necessità dell'essere umano, e siano sempre al suo servizio, mai il contrario<sup>37</sup>.

È opportuno insistere sul fatto che la dimensione etica dell'IA ha effetti e implicazioni nell'ambito delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini. Muovendo da una posizione favorevole alla difesa dei diritti e delle libertà nell'età digitale, Antonio E. Pérez Luño ha osservato che tanto le Nuove Tecnologie (NT), quanto le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e, in particolare, internet, proiettandosi nell'ambito giuridico-politico in forma di teledemocrazia o di *cittadinanza digitale*, pongono un dilemma dalla cui soluzione dipende il futuro della cittadinanza.

---

<sup>36</sup> Si vedano le conclusioni del *Libro bianco sull'intelligenza artificiale. Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia* (COM (2020) 0065), par. 6, 28-29.

<sup>37</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012 – INL), punti 2, 10.



Le NT e le TIC presentano un lato positivo: quello di contribuire ad affermare un nuovo modello di cittadinanza (una “cybercittadinanza”) che aumenti oppure faciliti la partecipazione politica attraverso la democrazia elettronica, che imponga trasparenza nel comportamento dei poteri pubblici e agevoli la divulgazione delle informazioni in merito alla loro gestione. Ma le tecnologie digitali presentano anche un aspetto negativo: l’utilizzo inappropriato delle stesse può degradare i cittadini a uno status di meri soggetti passivi (*users*)<sup>38</sup>, a un indesiderabile modello di *cittadinanza.com*, nel quale possono essere manipolati da parte dei poteri pubblici.

A questa minaccia latente nelle società digitalizzate dell’era tecnologica si somma il rischio che alcuni Stati, nell’intento di garantire la sicurezza, travalichino i propri limiti etico-giuridici estendendo smisuratamente il proprio potere di controllo attraverso il cyberspazio<sup>39</sup>.

Per questo motivo, conclude Pérez Luño:

La decisione sugli impatti presenti e futuri di internet nella sfera delle libertà appartiene ai cittadini delle società democratiche: si tratta di una responsabilità alla quale non ci si può sottrarre<sup>40</sup>.

### 5. *Un auspicio finale*

Sulla scorta di queste considerazioni, vorrei concludere con un auspicio, che riposa su una ferma convinzione: a mio avviso, nulla dovrebbe impedire alle persone di poter ampliare liberamente le proprie conoscenze della natura e dell’universo in cui abitano; nessun impedimento dovrebbe ostacolare lo sviluppo della loro padronanza della tecnologia per migliorare le loro condizioni di vita e le loro capacità naturali. Ma per realizzare questo proposito evolutivo, che è inerente alla stessa specie umana, non potrà essere attuato un progetto qualsiasi, e tanto meno quei progetti che si ispirano a ideologie che negano la inviolabilità dell’essere umano e si oppongono al riconoscimento della sua dignità in quanto soggetto morale.

In definitiva, la proposta di un programma di progresso tecnologico che ignori la concezione kantiana dell’essere umano fine a se stesso, e che si

---

<sup>38</sup> Suggerisco la lettura di S. PIETROPAOLI, *Da cittadino a user. Capitalismo, democrazia e rivoluzione digitale*, in A. CAVALIERE, G. PRETEROSSO (a cura di), *Capitalismo senza diritti?*, Mimesis, Milano-Udine, 2021.

<sup>39</sup> Cf. A.E. PÉREZ LUÑO, *La tercera generación de derechos humanos*, Thomson/Aranzadi Cizur Menor (Navarra), 2006, 101.

<sup>40</sup> ID., *Los derechos humanos en la sociedad tecnológica*, Madrid, Universitas, 2012, 87-88; cfr., anche, ID., *Los derechos humanos ante las Nuevas Tecnologías*, cit., 15-34.

2/2021

realizzati al prezzo della strumentalizzazione dell'individuo, nascerà in realtà un progetto *antiumanista* che, lungi dal liberare l'umanità, contribuirà soltanto a incatenare e sottomettere gli uomini – come avveniva in passato – in un nuovo modello di dispotismo: quello, anti-illuminista, della tecnocrazia postumanista.